



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2207/DecA/124 DEL 27.12.2011

Oggetto: **disposizioni relative all'utilizzo delle nasse nell'esercizio della pesca marittima professionale entro i limiti del mare territoriale prospiciente la Sardegna – abrogazione del Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 619/DecA/20 del 5 marzo 2010, dell'art. 1 del Decreto n. 481/DecA/57 del 10 giugno 2010 e del Decreto n. 3122/DecA/111 del 23 dicembre 2010.**

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare, gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956 recante "Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca";
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

- VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);
- PRESO ATTO che l'art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTA la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione della sopra citata Legge 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 137-144;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. n. 816 del 26 aprile 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della Legge 8 dicembre 1961, n. 1658", con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958 ed è stata data esecuzione alla medesima;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 153 del 26 maggio 2004, "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima";
- VISTO il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94 e in particolare, l'allegato II "Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca" che vieta la detenzione a bordo e l'utilizzo di più di 250 trappole per peschereccio per la pesca dei crostacei di profondità;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (regolamento di base);
- VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/06, relativo al Fondo europeo per la pesca (regolamento applicativo);
- VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Programma operativo FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia approvato con decisione della Commissione C(2010) 7914 del 11.11.2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 CCI: 2007IT 14FPO001;
- VISTO l'articolo 2 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004) che esplicita che lo Stato svolge compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale, con riferimento, tra l'altro, alla gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia;
- CONSTATATO pertanto, che alla luce delle disposizioni di attuazione dello Statuto compete alla Regione Autonoma della Sardegna la gestione delle risorse ittiche marine entro le 12 miglia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

- CONSIDERATO** che l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 3/2006 prevede che l'Assessore regionale competente in materia di pesca, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca, può, con proprio decreto, emanare disposizioni integrative e correttive delle disposizioni statali in materia di pesca - con particolare riferimento alle vigenti disposizioni della L. n. 963/1965, e ss. mm. ii., e al relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 1639/1968 - al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche ed applicazioni tecnologiche e per conformare le stesse alle prescrizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;
- VISTO** il Decreto del Presidente n. 91 del 8.8.2011 prot. n. 18361, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del Vice Presidente e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
- RICHIAMATO** il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 619/DecA/20 del 5 marzo 2010, concernente la regolamentazione della pesca con l'utilizzo delle nasse nel mare territoriale della Sardegna, come modificato dal Decreto n. 481/DecA/57 del 10 giugno 2010 e dal Decreto n. 3122/Dec.A/111 del 23/12/2010;
- VISTA** la nota presentata dalle Organizzazioni di categoria (prot. n. 28968 del 24/11/2011);
- VISTA** la relazione presentata da Agris Sardegna (prot. n. 30328 del 15.12.2011) concernente i primi risultati della sperimentazione finalizzata a quantificare la "pesca fantasma" delle nasse disperse in mare (ovvero la capacità di un attrezzo da pesca di continuare a pescare ed uccidere specie ittiche, una volta che questo sia stato perso durante le normali fasi di pesca) e a individuare meccanismi di apertura automatica delle nasse valutandone l'efficacia e la relativa tempistica;
- CONSIDERATA** l'esigenza di concedere all'agenzia Agris Sardegna una dilazione del termine previsto per ultimare la sperimentazione di meccanismi di apertura automatica delle nasse e consentire di testare in mare il funzionamento di tali meccanismi di sgancio anche attraverso il coinvolgimento degli operatori;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

- RITENUTA** pertanto, inapplicabile a partire dal 1 gennaio 2012 la misura descritta nell'art. 2 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 619/DecA/20 del 5 marzo 2010;
- VALUTATA** la necessità di definire, sulla base dei risultati della sperimentazione, le specifiche tecniche per l'utilizzo delle nasse;
- SENTITO** il Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 19 dicembre 2011

DECRETA

- ART. 1** 1. Nelle acque del mare territoriale della Sardegna sono adottate le seguenti misure gestionali volte a regolamentare la pesca con le nasse:
- a) la pesca con l'utilizzo delle nasse, fatta eccezione per le zone di tutela biologica nelle quali sono previste disposizioni più restrittive, è consentita con le seguenti limitazioni:

CARATTERISTICHE IMBARCAZIONE	N° MAX NASSE CONSENTITE (PER IMBARCATO)	N° MAX NASSE CONSENTITE (PER IMBARCAZIONE)
AL DI SOTTO DI 2 GT	400	400
DA 2 GT A 5 GT	300	800
AL DI SOPRA DI 5 GT	300	1200

2. È disposto il censimento delle nasse utilizzate (anche se non tenute a bordo) da parte delle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, le cui modalità di attuazione sono definite con successiva determinazione del Direttore del Servizio competente in materia.

- ART. 2** 1. A partire dal 1 settembre 2012 possono essere utilizzate solo nasse dotate di un sistema che ne assicuri l'apertura automatica, qualora vengano disperse in mare, rendendo tali attrezzi inattivi nei tempi previsti dalle specifiche tecniche di cui all'art. 3 del presente decreto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

- ART. 3 1. L'Agenzia Agris Sardegna alla luce dei risultati ottenuti dalla sperimentazione sui meccanismi di apertura automatica delle nasse definisce entro il mese di giugno 2012 le specifiche tecniche per il loro utilizzo, da adottarsi con apposito decreto assessoriale.
- ART. 4 1. Sono abrogati: il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 619/DecA/20 del 5 marzo 2010, l'art. 1 del Decreto n. 481/DecA/57 del 10 giugno 2010 e il Decreto n. 3122/DecA/111 del 23/12/2010;
- ART. 5 1. Il presente decreto viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S).
- ART. 6 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

L'Assessore

Oscar Cherchi